

Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

Le limitazioni probatorie del terzo nell'esecuzione forzata esattoriale

di **Domenico Cacciatore**

Trib. Lucca, 1 agosto 2014, sent. n. 1261

[Scarica la sentenza](#)

Esecuzione forzata in genere - Esecuzione esattoriale - Opposizione di terzo all'esecuzione – (cod. proc. civ., artt. 619 e 621; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 58 e 63)

Esecuzione forzata in genere - Opposizione di terzo all'esecuzione – Prova della data certa

[1] Nella opposizione di terzo all'esecuzione esattoriale i limiti probatori del diritto del terzo che si tratti di uno dei legittimi creditori dell'esattore, art. 619 c.p.c., non sono determinati dall'art. 621 c.p.c., ma dall'art. 63 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

[2] Nella opposizione di terzo all'esecuzione di somme dell'art. 619 c.p.c., la prova della proprietà da parte del terzo, essendo consentita retrocedere alla data certa anteriore al pignoramento, è ammessa anche per la data certa anteriore al pignoramento, la cui enunciazione non ha carattere tassativo.

CASO: Il terzo proprietario dei beni mobili pignorati, dall'agente della riscossione di proprietà del pignorante, ha chiesto l'annullamento dell'esecuzione esattoriale.

Il giudice di merito è stato chiamato ad individuare le limitazioni probatorie cui soggiace il terzo nel caso di esecuzione forzata esattoriale.

[1] [2] Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1261/2014, ha stabilito che nell'esecuzione esattoriale, art. 619 c.p.c., non si applica l'art. 621 c.p.c., ma l'art. 63 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.

In questo modo il Tribunale ha accolto la tesi dell'opponente secondo la quale la prova della proprietà del terzo non è limitata alla data certa anteriore al pignoramento, ma può essere estesa alla data certa anteriore al pignoramento, la cui enunciazione non ha carattere tassativo.

Il Tribunale, in questo modo, ha escluso che possa trovare applicazione l'art. 63 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, che richiede la data certa anteriore al pignoramento, la cui enunciazione non ha carattere tassativo.

Il tenore di questa norma, secondo il Tribunale di Lucca, riguarda le attività dell'ufficiale della riscossione e non, invece, il regime probatorio dell'opposizione del terzo all'esecuzione.

In tal senso, sembrano d'accordo sia il primo sottotitolo della norma nella parte in cui fa espresso riferimento a un "credito familiare convivente", che la sua volta con una specifica finalità di

[1] [2] L'opposizione di terzo all'esecuzione si configura come un'azione di accertamento di diritto, che ha lo scopo di far dichiarare l'esistenza o l'inesistenza di un diritto del terzo nei confronti del creditore del debitore.

Viene dimostrata la proprietà di una esclusiva su un'opera d'arte e l'art. 621 c.p.c. non si applica.

63 sept. 602/19 Tribunale di Lucca, sembra avere correttamente interpretato i rapporti tra l'art. 621 c.p.c. e l'art. 621 c.p.c.

Tuttavia, va segnalato che questa decisione si discosta dall'orientamento prevalente (cfr. Cass. 14.6.2011, n. 12965; Cass. 6.5.2010, n. 10961).